



COMUNE DI FIRENZUOLA

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Prot. VI/3/

Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA
regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: Firenzuola (Firenze) – Impianto agrivoltaico in località Alberaccio
PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto di impianto agrivoltaico di potenza nominale di picco pari a circa 6.6 MWp e potenza ai fini dell’immissione pari a 4,65 MWp su ex-cava di prestito e relative opere di connessione alla rete”, in loc. Alberaccio, nel Comune di Firenzuola (FI).

Proponente: I Mulini S.r.l.s..

Contributo tecnico istruttorio su documentazione integrativa

In riferimento al procedimento di cui all’oggetto, in risposta alla Vs. richiesta prot. AOOGR_0198210 del 29/03/2024, pervenuta in data 29/03/2024 prot. comunale 4563, con la quale sono stati richiesti i contributi tecnici istruttori, si comunicano i seguenti esiti.

NORMATIVA PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO:

Piano Strutturale Intercomunale approvato dal Comune di Firenzuola con Deliberazione CC n. 18 del 11/04/2022 e pubblicato su BURT n. 25 del 22/06/2022

D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera c) e letterab)

L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” e ss.mm.ii. (Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014)

L.R. 11/2011

D.lgs. 28/2011 art. 6

D.Lgs. 199/2021 art.20

PREMESSE

1) Piano Strutturale Intercomunale, L.R. 11/2011: Elaborato QC.CO4.3 Sistema dei vincoli fotovoltaico – l’area di intervento ricade in area D.O.P. (D.O.C. e DOCG) I.G.P. , in Zona all’interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata..NON IDONEA per Impianti con potenza superiore a 200 kW, in parte in zone vincolate ai sensi dell’articolo 142 lettere b) e c)del Lgs. 42/2004 NON IDONEE per Impianti con potenza superiore a 200 kW

Il sito denominato Piani di Santerno, autorizzato come cava di prestito, non rientra tra le aree degradate. L’escavazione del materiale ha prodotto una consistente fossa che per il successivo ripristino doveva essere riempita con materiale ritenuto idoneo.

Per questo le cave di questa tipologia sono coltivate con il sistema apri e chiudi con conseguente ripristino dello stato dei luoghi ante opera, senza modifica esteriore degli stessi. Il riempimento della cava in questione fu autorizzato indicando come materiali di riempimento i limi di segagione provenienti dal lavaggio degli inerti miscelati con lo smarino proveniente dallo scavo galleria, non si tratta quindi di una vera e propria cava estrattiva.

Nel corso del ripristino è stato eseguito il piano di caratterizzazione e l’analisi di rischio approvata con determina n. 412 del 13/10/2009 (allegato b) dalla quale si evince che il sito poteva essere svincolato

dall'Anagrafe dei siti inquinati della Provincia di Firenze, secondo quanto previsto dall'art. 242, comma 5, del D.lgs n.152/2006.

Alla luce della normativa di settore, la cava non può essere assimilata a nessun tipo di discarica, poiché le norme di riferimento sono differenti sia nella gestione che nella successiva fase post chiusura.

L'area in esame, cava di prestito, non è stata individuata come sito estrattivo dismesso dal vigente Piano Regionale cave (PRC) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 47 del 21 luglio 2020.

La definizione di sito estrattivo dismesso si ritrova nella l.r. 35/2015 all'art. 2 comma 1 lettera i) il quale lo definisce come *“sito localizzato esternamente al giacimento in cui è documentata o documentabile l'attività estrattiva svolta nel passato e per il quale non sussiste un progetto di risistemazione ambientale derivante da autorizzazione con relativa garanzia finanziaria”*. Il Piano Regionale Cave rimanda, come definito dall'art. 31 della Disciplina di Piano approvata, al Comune in sede di Piano Operativo l'individuazione dei siti estrattivi dismessi ai sensi della l.r. 35/2015. Tale individuazione deve far riferimento partendo dalla ricognizione dei siti inattivi di cui all'elaborato QC10 – SITI INATTIVI che dovrà essere fatto in sede di adeguamento del Piano Strutturale al Piano Regionale cave.




Figura 1- Estratto QC 10A – Siti inattivi

Come mostra l'estratto della carta Q10A – Siti inattivi di cui all'approvazione del Piano Regionale Cave non risultano individuati nell'area oggetto del progetto di interventi che altrimenti sarebbero indicati con la relativa freccia gialla nella figura 1.

Da quanto sopra esposto si evince che l'area, classificata come non idonea al fotovoltaico dal vigente Piano Strutturale Intercomunale, *non rientra tra le eccezioni di cui al vigente Piano Strutturale Intercomunale e alla L.R. 11/2011 in quanto trattasi di cava di prestito ripristinata, non di sito estrattivo dismesso e nemmeno di discarica.*

2) L'area interessata dall'intervento non è un'area industriale ma rientra nel Territorio Rurale come individuato dal vigente Piano Strutturale Intercomunale. La stessa non è ricompresa fra quelle industriali e non è "interstiziale" tra queste come asserito dal progettista infatti dista dalle attività più vicine rispettivamente 700 m dalla falegnameria Ballerini sita in Cornacchiaia e solo in minima parte a 500 m dal cantiere della ditta Berti posto in località Alberaccio.

Preme inoltre sottolineare che l'immobile catastalmente rappresentato dalla particella 498 sub. 3 del Foglio 198 (categoria catastale C2 – locali di deposito e magazzini), diversamente da quanto asserito dal proponente, non ha destinazione produttiva e non ospita alcuna attività industriale e/o artigianale e/o di altro genere, non ospita impianti e/o attività che producono emissioni.

Il fabbricato catastalmente rappresentato dalla particella 83 del Foglio 176 è una cabina elettrica, volume tecnico di limitate dimensioni a servizio della infrastruttura elettrica.

Tenuto conto di quanto sopra si ribadisce che l'area di intervento non rientra, se non in minima parte, nel raggio di 500 metri da impianti e stabilimenti industriali.

3) Piano Strutturale Intercomunale e P.I.T.

Struttura Territoriale Ecosistemica – Rete degli ecosistemi agropastorali Nodo degli agroecosistemi

Morfotipi rurali: Morfotipo dei campi chiusi a seminativo e a prato di collina e di montagna

Piano Strutturale Intercomunale – Visibilità Assoluta del Territorio – Carta della visibilità Ponderata –

L'area risulta tra quelle ad elevata visibilità si riporta uno stralcio della norma di riferimento Art. 36

Disciplina del Territorio: “..2. *Risparmio energetico ed energie rinnovabili: disciplinare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (v. anche sopra) per minimizzarne gli impatti visivi, non interferire con le visuali da e verso le principali risorse patrimoniali, garantire l'integrità percettiva delle visuali panoramiche, conservare gli assetti figurativi del paesaggio.*”

ESAME DEGLI ELABORATI PROGETTUALI


Si rileva che gli elaborati progettuali ed in particolare “quadro di riferimento ambientale”, “quadro di riferimento progettuale”, “relazione paesaggistica” non sono stati redatti coerentemente con lo stato dei luoghi e con i vincoli insistenti sugli stessi.

In particolare si fa presente:

1. Nella cartografia stato di progetto ove viene rappresentato l'impianto di nuova realizzazione non sono state indicate le aree soggette a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 lettera c) (rispetto fluviale fiume Santerno) e all'art. 142 lettera b) del D.Lgs. 42/2004 (area contermina ai laghi), tali aree ancorché non rappresentate, risultano interessate dalla installazione dell'impianto (pannelli). La carenza di rappresentazione delle categorie di beni vincolati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ha comportato errate affermazioni e valutazioni da parte del progettista che inficiano completamente i suddetti elaborati.
2. L'area interessata dall'intervento non è un'area industriale ma rientra nel Territorio Rurale come individuato dal vigente Piano Strutturale Intercomunale. La stessa non è ricompresa fra quelle industriali e non è "interstiziale" tra queste come asserito dal progettista infatti dista dalle attività più vicine rispettivamente 700 m dalla falegnameria Ballerini sita in Cornacchiaia ed è ricompresa solo in minima parte nei 500 m dal cantiere della ditta Berti posto in località Alberaccio. Si rileva che l'immobile catastalmente rappresentato dalla particella 498 sub. 3 del

Foglio 198 (categoria catastale C2 – locali di deposito e magazzini), diversamente da quanto asserito dal proponente, non ha destinazione produttiva e non ospita alcuna attività industriale e/o artigianale e/o di altro genere, non ospita impianti e/o attività che producono emissioni. Il fabbricato catastalmente rappresentato dalla particella 83 del Foglio 176 è una cabina elettrica, volume tecnico di limitate dimensioni a servizio della infrastruttura elettrica. Pertanto l'area di intervento non rientra, se non in minima parte, nei 500 metri da impianti e stabilimenti industriali.

3. Permangono vari errori e/o refusi negli elaborati presentati ad integrazione. L'elencazione degli stessi per la puntuale correzione non è compito di questo Comune in quanto, la correttezza degli elaborati e delle affermazioni in essi contenute rientra tra le responsabilità del progettista.
4. Secondo quanto asserito dal progettista “L'area in esame ricade quindi tra quelle potenzialmente non idonee all'inserimento di parchi fotovoltaici...” ma, sempre a parere del progettista, rientra nelle eccezioni di cui all'Allegato A3 della L.R. 11/2011 al PARAGRAFO 3) ed in particolare tra quelle di cui al (**) lettera b). Su tale aspetto questo Comune si è più volte espresso nelle procedure precedenti ed in particolare anche in fase di verifica di assoggettabilità, si rimanda comunque a quanto sopra descritto al punto 3 del paragrafo ESAME DEGLI ELABORATI PROGETTUALI dal quale emerge che l'area di intervento è stata utilizzata come cava di prestito e non come discarica e che tale cava di prestito è stata completamente ripristinata, configurandosi ad oggi come area agricola.
5. Si evidenzia comunque, pur ribadendo che l'area interessata non è mai stata una discarica, che le opere in progetto, per la loro natura, non rientrano tra quelle indicate nella eccezione sopra menzionata. A pagina 5 del Quadro di riferimento ambientale viene riportato l'estratto di cui al paragrafo 3 ex allegato A della l.r. 11/2011 dove sono indicate le eccezioni alla non idoneità delle aree ed in particolare è riportato che “ ... ove è stata condotta l'attività di discarica ovvero aree ove è stata condotta l'attività di deposito di materiali inerti, fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore in materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino ambientale dei siti di cava dismessi, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra”. Come riportato nella parte in sottolineato viene indicato che l'area dovrà essere priva di “di platee in cemento a terra”. Nella tavola 11-bis “Particolari e cabine” vengono riportati i layout costruttivi delle “Power Station 1 e 2”, del locale E-Distribuzione e della cabina produttore che sono i locali di consegna posti nella zona dove sono presenti le power station 1 e 2 e da dove dipartono i cavidotti di collegamento con la stazione di MT.



6. Figura 2 - Estratto della Tavola 11-bis

Come rappresentato, tali cabine sono poste al di sopra di platea in C.A. e quindi l'impianto non rientra comunque tra le eccezioni indicate nella normativa sopra riportata (*"...omissis..purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra"*). Non appare adeguatamente supportata l'affermazione del progettista secondo la quale è l'impianto che deve essere privo di fondazione e non le cabine.

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA E ELABORATO "INTEGRAZIONI FEBBRAIO 24"

Paragrafo 9.1 Elaborato integrazioni

Si prende atto della corretta rappresentazione del vincolo paesaggistico per area boscata di cui all'art. 142 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 dal quale l'impianto, come modificato con i nuovi elaborati progettuali risulta escluso. **Nell'estratto cartografico prodotto a pagina 85 ove è riportato il nuovo Layout di impianto non sono state rappresentate le categorie di beni paesaggistici di cui all'art. 142 lettera c) (rispetto fluviale fiume Santerno) e all'art. 142 lettera b) del D.Lgs. 42/2004 (area contermina ai laghi) che risultano interessate dall'opera in progetto così come modificata con le integrazioni in esame.**

Paragrafo 9.2

Diversamente da quanto asserito, l'area interessata dall'intervento nel suo attuale ingombro interessa la Rete degli ecosistemi agropastorali Nodo degli agro ecosistemi.

Paragrafo 9.3

Si richiama quanto sopra esposto al paragrafo 1 delle "premesse" e ai punti 2, 3, 4, 5 del paragrafo "esame degli elaborati progettuali" in relazione alla destinazione d'uso presente e passata del sito interessato dall'intervento .

Paragrafo 9.4

La verifica del perimetro dei 500 metri da zone a destinazione industriale è stata eseguita indicando edifici che non sono ad uso produttivo (industriale/artigianale) e non sono posti in zone industriali ad eccezione del fabbricato catastalmente rappresentato dalla particella 86 del Foglio 176 (evidenziato in colore magenta nella cartografia a pagina 88). Infatti il fabbricato catastalmente rappresentato dalla particella 83 del Foglio 176 è una cabina elettrica, volume tecnico di limitate dimensioni a servizio della infrastruttura elettrica, posto in zona Territorio Rurale (zona agricola) , mentre l'edificio catastalmente

rappresentato dalla particella 498 sub. 3 del Foglio 198 (categoria catastale C2 – locali di deposito e magazzini), diversamente da quanto asserito dal proponente, non ha destinazione produttiva e non ospita alcuna attività industriale e/o artigianale e/o di altro genere, non ospita impianti e/o attività che producono emissioni, è posto in zona classificata Territorio Rurale (zona agricola). La categoria catastale C2 non comprova la destinazione produttiva, infatti risultano così classificati i locali di sgombero, i depositi, rimesse ecc. a servizio delle abitazioni. Il fabbricato di cui trattasi appartiene a questa fattispecie come da puntuale verifica eseguita da questo Comune.

Paragrafo 9.5

Nonostante la rilettura degli elaborati e le correzioni effettuate permangono vari errori e/o refusi negli elaborati presentati ad integrazione. L'elencazione degli stessi per la puntuale correzione non è compito di questo Comune in quanto, la correttezza degli elaborati e delle affermazioni in essi contenute rientra tra le responsabilità del progettista.

Paragrafo 9.6

La puntuale elencazione delle carenze e delle integrazioni necessarie era contenuta nella precedente nota relativa alla verifica di completezza formale alla quale non era stata data puntuale risposta.

Paragrafo 9.7

Quanto all'idoneità dell'area ex lege si fa riferimento a quanto già esaustivamente spiegato e ai punti che precedono e precisamente: paragrafo 1 delle "premesse" e ai punti 2, 3, 4, 5 del paragrafo "esame degli elaborati progettuali" oltre a paragrafo 9.4 che precede e si riporta integralmente per comodità di lettura:

"La verifica del perimetro dei 500 metri da zone a destinazione industriale è stata eseguita indicando edifici che non sono ad uso produttivo (industriale/artigianale) e non sono posti in zone industriali ad eccezione del fabbricato catastalmente rappresentato dalla particella 86 del Foglio 176 (evidenziato in colore magenta nella cartografia a pagina 88). Infatti il fabbricato catastalmente rappresentato dalla particella 83 del Foglio 176 è una cabina elettrica, volume tecnico di limitate dimensioni a servizio della infrastruttura elettrica, posto in zona Territorio Rurale (zona agricola), mentre l'edificio catastalmente rappresentato dalla particella 498 sub. 3 del Foglio 198 (categoria catastale C2 – locali di deposito e magazzini), diversamente da quanto asserito dal proponente, non ha destinazione produttiva e non ospita alcuna attività industriale e/o artigianale e/o di altro genere, non ospita impianti e/o attività che producono emissioni, è posto in zona classificata Territorio Rurale (zona agricola). La categoria catastale C2 non comprova la destinazione produttiva, infatti risultano così classificati i locali di sgombero, i depositi, rimesse ecc. a servizio delle abitazioni. Il fabbricato di cui trattasi appartiene a questa fattispecie come da puntuale verifica eseguita da questo Comune".

Quanto all'ossevuazione di cui alla risposta inerente le richieste dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello punto 6.1 non appare adeguatamente supportata l'affermazione del progettista secondo la quale è l'impianto che deve essere privo di fondazione e non le cabine.

Paragrafo 9.8

PAS Procedura Abilitativa Semplificata ex D.Lgs. 28/2011

Si prende atto del documento n. 44 allegato al PAUR (PAS redatta sul modello Regionale) sul quale si rileva quanto segue: il progetto contrasta con il vigente strumento urbanistico (Piano Strutturale Intercomunale) come specificato al punto 1 del paragrafo "Premesse". Non è presente il quadro riepilogativo inerente gli atti di assenso necessari e non è stato allegato il modulo SOGGETTI COINVOLTI.

Dalla tavola 11 integrativa ove sono indicate le distanze dal confine stradale dei manufatti (cabine) si evince che gli stessi interessano la fascia di rispetto stradale della S.P. 116 di cui all'art. 26 del D.Lgs. 495/1992 e s.m.i.

I particolari dell'attraversamento del fiume Santerno contenuti nel progetto definitivo approvato dal gestore di rete (che si presuppone sia la tavola "progetto autorizzativo – planimetria di dettaglio" PA 303545512/01/02/8) sono costituiti da generico schema privo di indicazione di misure, modalità di scavo e di riempimento che non può essere definito particolare costruttivo essendo appunto un generico schema. Si rileva inoltre che non sono stati prodotti i seguenti elaborati già richiesti nella verifica di completezza formale:

- Progetto dell'opera in scala adeguata completo di piante, prospetti, sezioni che rappresenti in maniera esaustiva tutte le opere in progetto quali, pannelli fotovoltaici, cabine, recinzione, scavi, cavidotti interni all'impianto e cavidotti di connessione alla linea elettrica, opere di mitigazione, pozza d'acqua e quanto altro previsto;
- Particolari costruttivi di tutte le opere e manufatti di progetto (con indicazione dei materiali impiegati);
- Particolari dell'attraversamento del fiume Santerno con cavidotto;
- Schemi regimazione idrica in fase di cantiere e in fase di esercizio;
- Piano di manutenzione completo di tutti gli interventi e procedure da eseguire in caso di rottura dei pannelli o di altri componenti con potenziale rischio di contaminazione del suolo, dell'acqua ecc.

Paragrafo 9.9

Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004, L.R. 65/2014

Si prende atto della corretta rappresentazione del vincolo paesaggistico per area boscata di cui all'art. 142 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 dal quale l'impianto, come modificato con i nuovi elaborati progettuali risulta escluso. **Nell'estratto cartografico prodotto a pagina 85 ove è riportato il nuovo Layout di impianto non sono state rappresentate le categorie di beni paesaggistici di cui all'art. 142 lettera c) (rispetto fluviale fiume Santerno) e all'art. 142 lettera b) del D.Lgs. 42/2004 (area contermina ai laghi) che risultano interessate dall'opera in progetto così come modificata con le integrazioni in esame.**

Come già indicato da questo Comune nella verifica di completezza documentale la relazione paesaggistica era e rimane carente (anche nella versione trasmessa con le integrazioni di marzo 2024) degli elementi per la valutazione della compatibilità paesaggistica e della documentazione progettuale prevista per gli interventi e/o opere a carattere areale dei quali quello in progetto fa parte. In particolare si fa riferimento all'Allegato A paragrafi 3 A, 3 B (Contenuti della Relazione Paesaggistica) e 4 (Documentazione relativa a tipologie di interventi od opere di grande impegno territoriale). Le suddette carenze riguardano la verifica dell'interferenza del progetto con le categorie di beni di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (non è stato prodotto elaborato con sovrapposte le opere in progetto con le aree vincolate di cui all'art. 142 lettere b) e c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i), non sono stati prodotti rendering e foto simulazioni puntuali rappresentanti le opere in progetto comprese quelle accessorie (cabine, locale tecnico ecc.). Inoltre si fa presente che gli effetti delle opere in progetto sulle componenti del paesaggio non sono correlate alle precedenti valutazioni della Regione Toscana inerenti una cava di prestito, opera di tipo diverso che niente ha a che vedere con il progetto di cui trattasi, pertanto appare del tutto influente il parere del Nucleo di valutazione riportato in relazione paesaggistica.

CONCLUSIONI

In merito alla compatibilità ambientale del progetto in esame :

PAS

L'intervento non è conforme al vigente Piano Strutturale Intercomunale e alla L.R. 11/2011 in quanto trattasi: sia di Zona all'interno di con i visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, quindi, non idonea per impianti con potenza superiore a 200 kw, sia di zone vincolate ai sensi dell'articolo 142 lettere b) e c) del lgs. 42/2004, quindi, non idonea per Impianti con potenza superiore a 200 kW.

Come più esaurientemente illustrato nella parte che precede, a parere di questo Comune, l'area interessata

non può essere considerata idonea ex lege in quanto trattasi di cava di prestito ripristinata, non di sito estrattivo dismesso e nemmeno di discarica e si configura, ad oggi, come area agricola. Inoltre, pur ribadendo che l'area interessata non è mai stata una discarica, le opere in progetto, per la loro natura, non rientrano tra quelle indicate nella eccezione di cui all'Allegato A3 della L.R. 11/2011 al PARAGRAFO 3) in quanto l'impianto non è privo in platee in cemento a terra (vedasi elaborati relativi alle cabine di consegna). L'area interessata dall'intervento non è posta in tutto il suo perimetro entro 500 metri da edifici e/o zone a destinazione industriale, la verifica eseguita dal progettista ha preso in considerazione tre edifici di cui due non destinati ad uso produttivo (come specificato sopra).

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

La relazione paesaggistica ed il progetto, che presentano le carenze e le errate valutazioni sopra menzionate, non dimostrano la compatibilità delle opere in progetto con i valori tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Si rileva che le opere in progetto non sono coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e non garantiscono l'integrazione paesaggistica e il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici. Pertanto non risultano rispettate le Prescrizioni di cui agli articoli 7 e 8 della Disciplina dei beni Paesaggistici del P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

Firenzuola, li 24/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Arch. Francesco Paoletti